


COPIA



**CITTÀ DI MONCALIERI**

(URBAN)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 468 / 2012**

**Uff. URBAN**

**OGGETTO: LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, ART. 31, COMMI DAL 45 AL 48.  
LOTTE 12 E 13 DEL PEEP DI BORGATA MAIOLE SITI  
RISPETTIVAMENTE IN STRADA MAIOLE N. 33 E STRADA MAIOLE N.  
29. MODIFICA ALLA D.G.C. N. 394 DEL 15.11.2012.**

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 09:15 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

MEO ROBERTA	Sindaco - (assente)
MONTAGNA PAOLO	Vice Sindaco - Presidente
CONCAS MARCELLO	Assessore
CORIANI NICOLÒ	Assessore
IOZZINO RAFFAELE	Assessore
MALTESE FRANCESCO	Assessore
RAMPANTI ROSARIO	Assessore

Sono assenti, per la presente deliberazione, i signori:

MEO ROBERTA

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Paolo MONTAGNA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. PAVIA FAUSTO



OGGETTO : LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448, ART. 31, COMMI DAL 45 AL 48.

LOTTE 12 E 13 DEL PEEP DI BORGATA MAIOLE SITI RISPETTIVAMENTE IN STRADA MAIOLE N. 33 E STRADA MAIOLE N. 29. MODIFICA ALLA D.G.C. N. 394 DEL 15.11.2012.

Su proposta dell' Assessore all'Urbanistica ,

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Deliberazione n. 394 del 15.11.2012 con la quale la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 31 co. 48 L. 448/98 e s.m.i., i corrispettivi dovuti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dal lotto 13 del PEEP di Maiole-Testona sito in Strada Maiole n. 29 (pari ad € 248.486,26) e dal lotto 12 del PEEP di Maiole-Testona sito in Strada Maiole n. 33 (pari ad € 250.763,45) ;

Atteso che con la suddetta deliberazione è stato altresì approvato lo schema di atto di compravendita per la cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie per l'attuazione dei lotti 12 e 13 e per la soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari ;

Rilevato che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 15.11.2012 ha previsto la stipula di un atto unico collettivo di cessione in piena proprietà delle aree su cui insistono i lotti 12 e 13 per i seguenti motivi :

- La Convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982 aveva assegnato in diritto di superficie all'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa un'area complessiva per l'attuazione dei lotti 12 e 13 identificata in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri ai mapp.li nn. 324, 688, 689, 325, 326 e 327 del F. 20 per totali mq. 7.898 (cfr art. 1), non distinguendo quale dei suddetti mappali furono assegnati per la costruzione del lotto 12 rispetto a quelli assegnati per la costruzione del lotto 13;
- Dall'esame del Regolamento di condominio (unico per entrambi i lotti) risulta che l'area a suo tempo assegnata in diritto di superficie è stata ripartita in parte in competenza esclusiva rispettivamente del lotto 12 e del lotto 13 ed in parte in competenza comune tra i due lotti ;
- La suddetta area è attualmente identificata in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri con i mapp.li nn. 1491, 1492 e 1493 del Foglio n. 20 di superficie complessiva mq. 6.947 e, rispetto alla ripartizione delle aree tra i due lotti stabilita dal regolamento di condominio, i predetti mappali sono così suddivisi :
  - lotto 12, mapp.le n. 1491 di mq. 2.241 ;
  - lotto 13, mapp.le n. 1492 di mq. 2.383;
  - area comune tra i lotti 12-13, mapp.le n. 1493 di mq. 2.323 ;

Vista la nota trasmessa dal Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo prot. N. 35519 del 23.11.2009, come modificata con successiva nota prot. n. 36415 dell'11.05.2011, con la quale si comunica che per la stipula degli atti di cessione afferenti i lotti n. 12 di Strada Maiole n. 33 e n. 13 di strada Maiole n. 29 sono stati designati rispettivamente il notaio F. Piglione ed il notaio Salvatore Barbagallo;

Vista e richiamata la nota del 20.11.2012 prot. N. 56924 trasmessa ai notai F. Piglione e S. Barbagallo con la quale il Settore Pianificazione Urbanistica chiede di conoscere il nominativo del notaio con cui si procederà alla stipula dell'atto unico collettivo di cessione afferente entrambi i succitati condomini di Strada Maiole n. 33 e n. 29;



Viste e richiamate l'e-mail prot. N. 59431 e prot. N. 59432 del 4.12.2012 con le quali i predetti notai comunicano che, in luogo di un unico atto collettivo di cessione afferente entrambi i succitati condomini di Strada Maiole n. 33 e n. 29, potranno essere stipulati atti di cessione separati previa modifica della D.G.C. n. 394 del 15.11.2012 per l'aggiornamento dello schema dell'atto di cessione ;

Ritenuto necessario procedere, come comunicato dai notai F. Piglione ed S. Barbagallo, alla modifica della precedente D.G.C. n. 394 del 15.11.2012 mediante l'approvazione di due schemi di atti di cessione afferenti rispettivamente il lotto 12 di Strada Maiole n. 33 ed il lotto 13 di Strada Maiole n. 29;

Tutto ciò premesso,

Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., l'art. 31 della Legge n. 448/98, l'art. 37 del DPR n. 327/01 e s.m.i., il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che ai fini e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 viene espresso il parere alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;

Unanime con voti palesi,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo Schema di atto di compravendita, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", per la cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie per l'attuazione del lotto 13 Strada Maiole n. 29 e per la soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari;
2. Di approvare altresì lo Schema di atto di compravendita, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B.1", per la cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie per l'attuazione del lotto 12 Strada Maiole n. 33 e per la soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari ;
3. Di dare atto che gli schemi di atti di compravendita di cui ai precedenti punti 1) e 2) della presente deliberazione sostituiscono lo schema di atto unico collettivo di compravendita approvato con la precedente D.G.C. n. 394 del 15.11.2012 ;
4. Di dare atto che gli schemi di atti di compravendita di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione sono coerenti con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 73 del 13.07.2001 in quanto si limitano a mantenere il contenuto patrimoniale dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale, ovvero la cessione in proprietà dell'area comunale su cui insistono i condomini di Strada Maiole n. 29 (lotto 13) e Strada Maiole n. 33 (lotto 12) del PEEP Borgata Maiole-Testona identificata attualmente in Catasto Terreni al F. n. 20 mapp.li nn. 1491, 1492 e 1493 , in cambio del corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31, comma 48 della Legge 448/98 ed a dichiarare risolta, a tutti gli effetti, la convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982;
5. Di dare atto che, in riferimento ai Lotti 12 e 13, con gli atti di compravendita di cui sopra si procederà alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dei mappali catastali



indicati nella Convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982. Nel caso in cui dovessero essere rilevate discordanze tra lo stato dei luoghi ed i limiti catastali tali da dover comportare atti di cessione e/o riconfinamento delle proprietà, al fine di non pregiudicare il procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i suddetti atti, se ritenuti necessari, potranno essere oggetto di specifici provvedimenti ;

6. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica alla sottoscrizione degli atti notarili di cui ai punti 1) e 2) della presente deliberazione , autorizzando altresì l' ufficiale rogante designato e/o lo stesso Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge , nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
7. Di dare atto che la presente deliberazione integra la precedente D.G.C. n. 394 del 15.11.2012;
8. Di dare atto che la presente deliberazione non modifica gli elementi finanziari e patrimoniali oggetto della precedente D.G.C. n. 394 del 15.11.2012;
9. Di dare atto che il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica è incaricato allo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.



Data 11.12.2012

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e SIT  
Arch. Nicola PALLA

Visto : per Il Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica

Il Segretario Generale

Dott. Fausto PAVIA









## ALLEGATO B

SCHEMA DI COMPREVENDITA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31, COMMI 45 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 NUMERO 448, PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE NEI PIANI DI ZONA EX LEGGE 18 APRILE 1962 NUMERO 167 OVVERO DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 NUMERO 865, GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 NUMERO 865.

### REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno ----- in Moncalieri, in una sala ----- del Palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele II senza numero civico, avanti me dottor ----, Notaio in -----, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti ....., senza l'assistenza dei testi per avervi i comparenti rinunciato fra loro d'accordo e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

- -----, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del ---- con poteri di firma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico sugli Enti Locali) ed all'uopo incaricato con ----- che in copia autentica rilasciata dalla CITTA' DI MONCALIERI allego al presente atto sotto la lettera "-----", in rappresentanza della "CITTA' DI MONCALIERI" con sede in Moncalieri (TO), piazza Vittorio Emanuele II codice fiscale 01577930017, ivi domiciliato per la carica, a quanto infra autorizzato ai sensi dello Statuto Comunale, e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 73/2001 del 13 luglio 2011, così come modificata ed integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 71/2011 del 10 marzo 2011, e dalla deliberazione della Giunta Comunale numero 394 del 15 novembre 2012 così come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale numero ----- tutte divenute esecutive ai sensi di legge, che in copie autentiche rilasciate dalla CITTA' DI MONCALIERI, allego tutte al presente atto sotto le lettere -----;

1) Sig. ---- nato a ---- il giorno ----, residente a -----, codice fiscale: -----;

2) Sig. ....

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di far constare con questo atto di quanto segue:



## PREMESSO

- che con la deliberazione numero 73 del 13 luglio 2001 il Consiglio Comunale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 31, commi dal 45 al 48 della Legge 23 dicembre 1998, numero 448, ha autorizzato la cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e la soppressione dei vincoli sulle aree già oggetto di cessione in diritto di proprietà nelle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) Testona-Maiole-Santa Maria;
- che con la suddetta deliberazione è stato altresì stabilito di rendere noto le linee di indirizzo adottate dall'Amministrazione Comunale in ordine all'applicazione della Legge numero 448/98 mediante apposito avviso da pubblicare sui maggiori quotidiani;
- che con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010 è stato stabilito che si sarebbe dato corso al procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà mediante la pubblicazione di un bando pubblico che avrebbe indicato i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei proprietari delle unità immobiliari interessate e che, a seguito della presentazione delle istanze, sarebbe stato redatto un elenco per la stipula degli atti notarili in cui si sarebbero privilegiate le richieste sottoscritte da più proprietari;
- che in applicazione delle sopra citate deliberazioni, a partire dal 19 febbraio 2010 e per la durata di 90 (novanta) giorni consecutivi (fino al 20 maggio 2010) è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale il bando pubblico con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei proprietari delle unità immobiliari ricadenti nelle aree P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria per l'acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie;
- che nei termini indicati nel bando di cui sopra, in data 12.04.2010 prot. N. 18664, il sig. Riccardo Battaglia, in nome e per conto di n. 35 proprietari del condominio di Strada Maiole n. 29, lotto 13 del PEEP Maiole-Testona, equivalenti a n. 42 unità immobiliari su complessive n. 48 unità immobiliari, ha presentato istanza di adesione al suddetto bando. Successivamente, con istanza del 19.05.2010 prot. N. 25742, i sigg.ri Francesco Tomasi e Lidia Tagliabue hanno chiesto di inserire la propria domanda di adesione al bando nell'istanza collettiva presentata dal sig. Riccardo Battaglia. Inoltre, i sigg.ri Mario Binello e Chistine Pearson, con nota prot. N. 17889 del 7.04.2010, e la sig.ra Virginia Pulcini, con nota prot. N. 25378 del 17.05.2010, hanno presentato domanda di adesione al predetto bando. Pertanto, l'istanza collettiva relativa al lotto 13 di Strada Maiole n. 29 si aggiorna a



n. 40 proprietari equivalenti a n. 48 unità immobiliari su complessive n. 48 unità immobiliari;

- che ai suddetti signori del lotto 13 sono attribuiti complessivi ----- millesimi di comproprietà, come risulta dalla comunicazione dell'amministratore pro-tempore del condominio sito in Strada Maiole n. 29 allegata alla domanda collettiva del 12.04.2010 prot. N. 18664 come successivamente integrate con note del 19.05.2010 prot. N. 25742, del 7.04.2010 prot. N. 17889 e del 17.05.2010 prot. N. 25378;

- che con deliberazione numero 71 del 10 marzo 2011 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione di Stima del Valore di Esproprio delle aree dei lotti assegnati in diritto di superficie interne ai P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria redatta dal Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Moncalieri datata 28 febbraio 2011 per la determinazione del valore di esproprio ex articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 327/01 e sue modifiche e integrazioni, previsto all'articolo 31 comma 48 della Legge numero 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 107 del 29 novembre 1999 successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 77 del 29 maggio 2008;

- che con la suddetta deliberazione sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà;

- che con deliberazione della Giunta Comunale numero 394 del 15 novembre 2012 sono stati approvati i corrispettivi dovuti dal condominio di Strada Maiole n. 29 (lotto 13) e dal condominio di Strada Maiole n. 33 (lotto 12) del PEEP Maiole-Testona per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale numero --- del ----- sono stati approvati gli specifici schemi di atti di compravendita per la cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie per l'attuazione dei medesimi condomini di Strada Maiole n. 29 e n. 33 e la soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi



quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari;

- che a seguito della comunicazione del ----- inviata dal Comune di Moncalieri ai proprietari che hanno sottoscritto le domande collettive del 12.04.2010 prot. N. 18664 come successivamente integrate con note del 19.05.2010 prot. N. 25742, del 7.04.2010 prot. N. 17889 e del 17.05.2010 prot. N. 25378, i seguenti signori del lotto 13 ----- con note del ----- protocollo numeri -----, hanno presentato al Comune di Moncalieri le rispettive istanze per la cessione del diritto di proprietà pro - quota, ai sensi dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998 numero 448, dell'area oggetto degli interventi del programma costruttivo realizzato dall'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in Strada Maiole n. 29 (lotto 13) in attuazione del P.E.E.P. di Testona-Maiole;

- che l'area del lotto 13 oggetto di dette istanze, distinta nel catasto del Comune di Moncalieri al foglio 20 – mappali nn. 1492 e 1493 (in comune con il lotto 12 di strada Maile n. 33 per il 50% della superficie) della superficie complessiva di metri quadrati 3.544,50 (tremilacinquecentoquattantaquattro/50), con le seguenti coerenze: ----- è compresa nel Piano di Edilizia Economico Popolare di Borgata Maiole-Testona approvato, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 numero 167, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-27825 in data 6 settembre 1983 e successive variazioni intervenute con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 in data 4 luglio 1989;

- che con atto rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrato a Torino il 22.03.1982 al n. 12892 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il ----- ai numeri -----, è stata stipulata, ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 685, tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa con sede in -----, codice fiscale -----, la convenzione edilizia per la concessione del diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni sulle aree di complessivi metri quadrati 20.001 (catastali), distinte in Catasto Terreni Sezione Comune di Moncalieri al foglio n. 20 mapp.li nn. 725, 620, 721, 732, 733, 714, 715, 718, 661, 324, 689, 688, 326, 325 e 327, per la realizzazione dei lotti 12 (dodici), 13 (tredici), 17 (diciasette), 20 (venti) e 21 (ventuno) del PEEP Maiole-Testona per complessivi 144 (centoquarantaquattro) alloggi e 144 (centoquarantaquattro) autorimesse. In particolare, l'area complessiva assegnata in diritto di superficie per l'attuazione dei lotti 12 e 13 era in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri ai mapp.li nn. 324, 688, 689, 325, 326 e 327 del F. 20 per totali mq. 7.898 (cfr art. 1), non distinguendo quale dei suddetti mappali furono assegnati per la costruzione del lotto 12 rispetto a quelli assegnati per la costruzione del lotto



13 ;

- che l'area fondiaria già concessa in diritto di superficie per l'attuazione del lotto 13 è pervenuta alla Città di Moncalieri in forza dei seguenti atti :

- Decreto di Espropriazione n. 6 del 19.12.1985 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino in data 09.05.1986 al gen. 11798 – part. 9174 contro la Ditta Franca Ragagnin ( Foglio n. 20 mappali nn. 325, 326, 689, 688 e 734);
- atto di transazione Rogito notaio R. Ciurcina rep. n. 76800/5575 del 10.02.1992 tra il Comune di Moncalieri e la sig.ra Franca Ragagnin (F. 20 mappali nn. 325, 326, 689, 688 e 734);

- che in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 della suddetta convenzione edilizia, il Comune di Moncalieri aveva determinato e richiesto con note inviate a tutti i proprietari del lotto 13 nei mesi di Aprile-Novembre 1992 il versamento pro-quota dei maggiori oneri espropriativi dovuti per complessivi € 127.570,23 ( £ 247.010.400) ;

- che, a seguito di approfondite ricerche d'archivio al fine di procedere con la denuncia alla Corte dei Conti in data 6.10.2008, il Settore Pianificazione Urbanistica aveva quantificato in complessive € 24.329,99 le somme effettivamente incassate dal lotto 13;

- che l'Amministrazione Comunale, a seguito di prescrizione dei termini (artt. 2934-2963 C.C.), non è riuscita a recuperare i maggiori oneri espropriativi derivanti da contenziosi e/o da atti transattivi tra cui le somme sopra evidenziate afferenti il lotto 13 di Strada Maiole n. 29. In merito a quanto accaduto, l'Amministrazione Comunale, con nota del 6.10.2008 prot. N. 48704, ha trasmesso alla Corte dei Conti denuncia per presunto danno all'erario comunale per mancato recupero del conguaglio dei maggiori oneri espropriativi previsto nelle convenzioni edilizie relative agli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati sulle aree PEEP di Testona-Maiole e Santa Maria. In merito alla suddetta denuncia la Corte dei Conti con nota del 7.10.2009 prot. N. V2009/00730 ha comunicato l'archiviazione del procedimento ;

- che sull'area riferita al lotto 13 sono stati edificati complessivamente numero 24 (ventiquattro) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e numero 24 (ventiquattro) autorimesse ceduti ai prezzi e secondo le modalità stabiliti dalla citata convenzione;

- che l'area di pertinenza e sedime del condominio avente accesso da Strada Maiole n. 29 è quella meglio colorata in giallo nell'estratto di mappa in scala 1:1500, che visto firmato dai comparenti e da me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "-----" ed è posta fra le coerenze: -----;

- ai signori ---- ---- in forza di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ---- in data



-----, repertorio numero -----, registrata a Torino - Atti Privati - il ---- al numero -----  
trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino ----- ai numeri ----- sono  
state assegnate le unità immobiliari così descritte nella sopracitata scrittura:

= al ---- (-----) alloggio con accesso dalla scala ----di -----, composto di -----, fra le  
coerenze: -----;

= al piano sotterraneo cantina, fra le coerenze: -----;

= al piano sotterraneo autorimessa privata, fra le coerenze: -----;

= al piano sotterraneo, altra autorimessa privata, fra le coerenze: -----;

il tutto distinto con la sigla ---- l'alloggio e la cantina e con i numeri ---- et ---- le autorimesse  
nel regolamento di condominio di cui infra e censito al Catasto Urbano di detto Comune,  
come segue:

Foglio --- - numero --- - subalterno --- - strada del --- - piano --- - scala ---- - zona censuaria  
--- - categoria ---- - classe --- - vani --- - rendita euro -----;

Foglio ---- - numero ---- - subalterno ---- - strada ----- - piano --- - zona censuaria --- -  
categoria ---- - classe ---- - metri quadrati ---- - rendita euro -----;

- ai signori -----;

.....

- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985  
numero 52, i proprietari, come sopra comparsi e costituiti, delle suddette entità immobiliari  
con riferimento alle entità immobiliari stesse dichiarano la conformità allo stato di fatto dei  
dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto e che le intestazioni catastali sono  
conformi alle risultanze dei registri immobiliari;

- che la suddetta area ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione  
urbanistica protocollo numero ----- rilasciato dal Comune di Moncalieri in data -----  
meglio infra citato e allegato;

- che i suddetto condominio è retto, unitamente al condominio di Strada Maile n. 33 (lotto  
12), dal regolamento con annesse tabelle millesimali e planimetrie, depositato con atto  
rogito ----- in data -----, registrato a Torino il ----- al numero ----- . In particolare rispetto  
il predetto regolamento di condominio ripartisce le aree a suo tempo assegnate in diritto di  
superficie come segue :

- lotto 12, mapp.le n. 1491 di mq. 2.241 ;

- lotto 13, mapp.le n. 1492 di mq 2.383;

- area comune tra i lotti 12-13, mapp.le n. 1493 di mq. 2.323 ;

- che la Legge 23 dicembre 1998 numero 448, articolo 31, commi da 45 a 50, stabilisce



quanto segue:

*"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, numero 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, numero 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge numero 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.*

*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, numero 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, numero 10, alle seguenti condizioni:*

*a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della Legge numero 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;*

*b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.*

*La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.*

*Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% (sessanta per cento) di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, numero 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, numero 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.*

*Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.*



*E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.*

*Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, numero 549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662”;*

- che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001, sono state fissate le modalità da seguire per dette cessioni ed è stato approvato lo schema della presente convenzione previsto dall'articolo 31, comma 46, della Legge 448/98;

- che con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010 sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 31 comma 48 della Legge numero 448/98, le modalità di calcolo per la quantificazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- che con deliberazione della Giunta Comunale numero 71 del 10 marzo 2011 sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, stimati come stabilito al punto 10 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale numero 107 del 29 novembre 1999 successivamente integrata con Delibera del Consiglio Comunale numero 77 del 29 maggio 2008;

- che la summenzionata Legge 448/98 ha stabilito che le convenzioni sostitutive per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà debbano avere una durata massima di 30 anni, calcolati a partire dalla data della convenzione originaria. Pertanto, in riferimento alla predetta convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, gli anni trascorsi dalla data di stipulazione della convenzione originaria eccedono i trenta anni (sono decorsi trenta anni alla data 15.03.2012) per cui, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e Politiche Abitative nella nota protocollo n. 1420 del 22.09.2003, con il presente atto di compravendita, in riferimento ai proprietari riportati nel presente atto facenti parte del lotto 13, si darà corso alla cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie ed alla soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito



notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari;

- che il signor -----, in qualità di proprietario per una quota indivisa pari ad ----- delle unità immobiliari distinte con i numeri identificativi ----, ---- et ---- con ricevuta di quietanza numero ---- del ----- rilasciata da ----- a favore del Comune di Moncalieri ha versato il corrispettivo richiesto dal Comune stesso con propria nota protocollo numero ---- del ----- pari ad Euro ---- (-----);

- che il signor -----, in qualità di proprietario per una quota indivisa pari ad ----- delle unità immobiliari distinte con i numeri identificativi ---- et ---- mediante bonifico bancario eseguito in data ---- numero CRO ----- tramite ----- a favore del beneficiario Tesoreria Comunale del Comune di Moncalieri ha versato il corrispettivo richiesto dal Comune stesso con propria nota protocollo numero ---- del ----- pari ad Euro ----- (-----);

- che il sig. ....

#### TUTTO CIO' PREMESSO

e approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 – Cessione proprietà prò quota dell'area**

La CITTA' DI MONCALIERI, come sopra rappresentata, cede ai signori del lotto 13 -----, che accettano ed acquistano, la proprietà dell'area indicata in premessa, quale risulta graficamente rappresentata nell'estratto di mappa come sopra detto allegato, costituente pertinenza e sedime del fabbricato avente accesso da Strada Maiole n. 29 e censita a Catasto Terreni del Comune Censuario di Moncalieri, sezione Moncalieri, come segue:

- Foglio --- - numero ----- - fabbricato da accertare di ettari ---- (are -----) – lotto 13 ;

- Foglio ---- - numero ---- - di ettari ---- (are -----) area comune ed in proprietà indivisa tra i lotti 12 e 13;

-fra le coerenze: -----;

area di insidenza del fabbricato di cui al lotto 13 (strada Maiole n. 29) censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio ---- - numero ---- - subalterni dall'---- al ---- compreso rispettivamente per le seguenti quote millesimali, che con riferimento al regolamento di condominio come sopra detto depositato risultano pari a:

- millesimi --- (----) per l'alloggio, millesimi ---- (---) per l'autorimessa --- e millesimi ---- (---) per l'autorimessa ---- e pertanto per complessivi millesimi --- (-----) i signori -----;



- millesimi -- (-----) per l'alloggio e millesimi -- (-----) per l'autorimessa e pertanto per complessivi millesimi ---- (-----) i signori -----;

area comune ed in proprietà indivisa dei fabbricati di cui ai lotti 12 e 13 .....

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 45 e comma 47 della Legge 448/98, il diritto di superficie costituito con la succitata convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892 e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il ----- ai numeri -----, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, relativamente alle unità immobiliari del lotto 13 costituite da alloggi con pertinenti cantine e locali ad uso autorimessa distinte con i numeri di identificazione ----- (gli alloggi con annesse cantine) e ----- (le autorimesse) in premessa indicate e meglio descritte, successivamente trasferite ai qui comparsi e costituiti signori ----- in forza dei titoli meglio sopra citati, viene trasformato in diritto di piena proprietà.

#### **Articolo 2 – Soppressione obblighi convenzionali**

La CITTA' DI MONCALIERI ed i signori del lotto 13 ----- con il presente atto di compravendita, redatto relativamente e limitatamente alle unità immobiliari di proprietà dei medesimi e come sopra meglio descritte, dichiarano risolte a tutti gli effetti le obbligazioni di cui agli articoli della convenzione originaria, come trasferite agli acquirenti in forza dei titoli meglio sopra citati, con esonero per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, in conseguenza alla presente compravendita, le parti dichiarano soppressi tutti i vincoli previsti dalla convenzione edilizia originaria rogito Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari.

#### **Articolo 3 – Corrispettivo per la cessione in proprietà pro – quota**

Ciascuna delle parti da me notaio richiamate sulle sanzioni penali previste dagli articoli 3 et 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara per quanto possa occorrere che per il presente atto non ci si è avvalsi dell'opera di mediatori e che il corrispettivo per la cessione di cui all'articolo 1, determinato a cura del Servizio Pianificazione Urbanistica della Città di Moncalieri secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 numero 448 è stato versato con le modalità



meglio in premessa specificate.

Per tutte le suddette somme la Città di Moncalieri, come sopra rappresentata, rilascia quietanza nella forma più ampia, e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale con ampio scarico da ogni responsabilità per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari.

#### **Articolo 4 – Trascrizione dell'atto**

Il presente atto è trascritto nei Registri Immobiliari a cura e a spese dei signori del lotto 13 ----- o successivi aventi causa.

#### **Articolo 5 – Varie e fiscali**

Tutte le spese inerenti il presente atto così come la registrazione e la trascrizione sono a carico dei proprietari dei suddetti alloggi e relative pertinenze i quali invocano ogni beneficio applicabile.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 comma 81 della Legge 28 dicembre 1995 numero 549 nel testo sostituito dall'articolo 3 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa e non si considera, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto operazione svolta nell'esercizio di attività commerciali.

Si autorizza, a favore della parte cessionaria, la voltura catastale e la trascrizione immobiliare del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2.

#### **Articolo 6 - Disposizioni fiscali ed urbanistiche**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, le parti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica numero --- --- rilasciato in data ----- dal Comune di Moncalieri che si allega al presente atto sotto la lettera "----", e che, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Sempre ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico ed edilizia, per quanto possa occorrere, le parti, come sopra comparse e costituite, dichiarano e garantiscono che la costruzione dell'edificio compendiate i locali oggetto del presente atto risulta effettuata nell'osservanza della concessioni edilizie numero ----- e numero ----- in data ----- e successive varianti numeri ----- in data -----, ed autorizzazioni edilizie numeri ----- in data ----- a cui ha fatto seguito autorizzazione di abitabilità in data ----- e ne garantiscono la regolarità edilizia; in particolare i signori ----- dichiarano inoltre che relativamente alle rispettive unità immobiliari in oggetto non sono state successivamente effettuate opere



di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo.

**Articolo 7 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti vigenti in materia, e in particolare alle Leggi 17 agosto 1942 numero 1150, 28 gennaio 1977 numero 10, 22 ottobre 1971 numero 865, 5 agosto 1978 numero 457, 17 febbraio 1992 numero 179, 4 dicembre 1993 numero 493, 23 dicembre 1998 numero 448, nonchè alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modifiche ed integrazioni.



## ALLEGATO B.1

SCHEMA DI COMPREVENDITA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 31, COMMI 45 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 NUMERO 448, PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE COMPRESSE NEI PIANI DI ZONA EX LEGGE 18 APRILE 1962 NUMERO 167 OVVERO DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 NUMERO 865, GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 NUMERO 865.

### REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ----- del mese di ----- dell'anno ----- in Moncalieri, in una sala ----- del Palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele II senza numero civico, avanti me dottor ----, Notaio in -----, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti ....., senza l'assistenza dei testi per avervi i comparenti rinunciato fra loro d'accordo e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

- -----, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del ---- con poteri di firma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico sugli Enti Locali) ed all'uopo incaricato con ----- che in copia autentica rilasciata dalla CITTA' DI MONCALIERI allego al presente atto sotto la lettera "-----", in rappresentanza della "CITTA' DI MONCALIERI" con sede in Moncalieri (TO), piazza Vittorio Emanuele II codice fiscale 01577930017, ivi domiciliato per la carica, a quanto infra autorizzato ai sensi dello Statuto Comunale, e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 73/2001 del 13 luglio 2011, così come modificata ed integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 71/2011 del 10 marzo 2011, e dalla deliberazione della Giunta Comunale numero 394 del 15 novembre 2012 così come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale numero ----- tutte divenute esecutive ai sensi di legge, che in copie autentiche rilasciate dalla CITTA' DI MONCALIERI, allego tutte al presente atto sotto le lettere -----;

1) Sig. ---- nato a ---- il giorno ----, residente a -----, codice fiscale: -----;

2) Sig. ....

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di far constare con questo atto di quanto segue:



## PREMESSO

- che con la deliberazione numero 73 del 13 luglio 2001 il Consiglio Comunale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 31, commi dal 45 al 48 della Legge 23 dicembre 1998, numero 448, ha autorizzato la cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e la soppressione dei vincoli sulle aree già oggetto di cessione in diritto di proprietà nelle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) Testona-Maiole-Santa Maria;
- che con la suddetta deliberazione è stato altresì stabilito di rendere noto le linee di indirizzo adottate dall'Amministrazione Comunale in ordine all'applicazione della Legge numero 448/98 mediante apposito avviso da pubblicare sui maggiori quotidiani;
- che con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010 è stato stabilito che si sarebbe dato corso al procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà mediante la pubblicazione di un bando pubblico che avrebbe indicato i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei proprietari delle unità immobiliari interessate e che, a seguito della presentazione delle istanze, sarebbe stato redatto un elenco per la stipula degli atti notarili in cui si sarebbero privilegiate le richieste sottoscritte da più proprietari;
- che in applicazione delle sopra citate deliberazioni, a partire dal 19 febbraio 2010 e per la durata di 90 (novanta) giorni consecutivi (fino al 20 maggio 2010) è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale il bando pubblico con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei proprietari delle unità immobiliari ricadenti nelle aree P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria per l'acquisto delle aree già concesse in diritto di superficie;
- che nei termini indicati nel bando di cui sopra, in data 20.04.2010 prot. N. 20400, il sig. Roberto Carelli, in nome e per conto di n. 30 proprietari del condominio di Strada Maiole n. 33, lotto 12 del PEEP Maiole-Testona, equivalenti a 42 unità immobiliari su complessive 48 unità immobiliari, ha presentato istanza di adesione al suddetto bando. Successivamente, la sig.ra Maria Lucia Ferro, con nota prot. N. 20063 del 19.04.2010, ha trasmesso l'istanza di adesione al predetto; pertanto, l'istanza collettiva relativa al lotto 12 di Strada Maiole n. 33, si aggiorna a n. 31 proprietari equivalenti a n. 44 unità immobiliari su complessive n. 48 unità immobiliari;
- che ai suddetti signori del lotto 12 sono attribuiti complessivi ----- millesimi di comproprietà, come risulta dalla comunicazione dell'amministratore pro-tempore del



condominio sito in Strada Maiole n. 33 allegata alla domanda collettiva del 20.04.2010 prot. N. 20400 (lotto 12 Strada Maiole n. 33) come successivamente integrata con nota del 19.04.2010 prot. N. 20063 ;

- che con deliberazione numero 71 del 10 marzo 2011 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione di Stima del Valore di Esproprio delle aree dei lotti assegnati in diritto di superficie interne ai P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria redatta dal Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Moncalieri datata 28 febbraio 2011 per la determinazione del valore di esproprio ex articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 327/01 e sue modifiche e integrazioni, previsto all'articolo 31 comma 48 della Legge numero 448/98, stimato, come stabilito al punto 10 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva Deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 107 del 29 novembre 1999 successivamente integrata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 77 del 29 maggio 2008;

- che con la suddetta deliberazione sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà;

- che con deliberazione della Giunta Comunale numero 394 del 15 novembre 2012 sono stati approvati i corrispettivi dovuti dal condominio di Strada Maiole n. 29 (lotto 13) e dal condominio di Strada Maiole n. 33 (lotto 12) del PEEP Maiole-Testona per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale numero ----- del ----- sono stati approvati gli specifici schemi di atti di compravendita per la cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie per l'attuazione dei medesimi condomini di Strada Maiole n. 29 e n. 33 e per la soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari;

- che a seguito della comunicazione del ----- inviata dal Comune di Moncalieri ai proprietari che hanno sottoscritto la domanda collettiva del 20.04.2010 prot. N. 20400 (lotto 12 Strada Maiole n. 33) come successivamente integrata con nota del 19.04.2010 prot. N.



20063, i seguenti signori ----- con note del ----- protocollo numeri -----, hanno presentato al Comune di Moncalieri le rispettive istanze per la cessione del diritto di proprietà pro - quota, ai sensi dell'articolo 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23 dicembre 1998 numero 448, dell'area oggetto degli interventi del programma costruttivo realizzato dall'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in Strada Maiole n. 33 (lotto 12) in attuazione del P.E.E.P. di Testona-Maiole;

- che l'area del Lotto 12 oggetto di dette istanze, distinta nel catasto del Comune di Moncalieri al foglio 20 – mappali nn. 1491 e 1493 (in comune con il lotto 13 di strada Maiole n. 29 per il 50% della superficie) della superficie complessiva di metri quadrati 3.402,50 (tremilaquattrocentodieci/50), con le seguenti coerenze: ----- è compresa nel Piano di Edilizia Economico Popolare di Borgata Maiole-Testona approvato, ai sensi della Legge 18 aprile 1962 numero 167, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-27825 in data 6 settembre 1983 e successive variazioni intervenute con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 in data 4 luglio 1989;

- che con atto rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrato a Torino il 22.03.1982 al n. 12892 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il ----- ai numeri -----, è stata stipulata, ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 685, tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa con sede in -----, codice fiscale -----, la convenzione edilizia per la concessione del diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni sulle aree di complessivi metri quadrati 20.001 (catastali), distinte in Catasto Terreni Sezione Comune di Moncalieri al foglio n. 20 mapp.li nn. 725, 620, 721, 732, 733, 714, 715, 718, 661, 324, 689, 688, 326, 325 e 327, per la realizzazione dei lotti 12 (dodici), 13 (tredici), 17 (diciasette), 20 (venti) e 21 (ventuno) del PEEP Maiole-Testona per complessivi 144 (centoquarantaquattro) alloggi e 144 (centoquarantaquattro) autorimesse. In particolare, l'area complessiva assegnata in diritto di superficie per l'attuazione dei lotti 12 e 13 era in Catasto Terreni del Comune di Moncalieri ai mapp.li nn. 324, 688, 689, 325, 326 e 327 del F. 20 per totali mq. 7.898 (cfr art. 1), non distinguendo quale dei suddetti mappali furono assegnati per la costruzione del lotto 12 rispetto a quelli assegnati per la costruzione del lotto 13 ;

- che l'area fondiaria già concessa in diritto di superficie per l'attuazione del lotti 12 è pervenuta alla Città di Moncalieri in forza dei seguenti atti :

- Decreto di Espropriazione n. 6 del 19.12.1985 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino in data 09.05.1986 al gen. 11798 – part. 9174 contro la Ditta



- Franca Ragagnin ( Foglio n. 20 mappali nn. 325, 326, 689, 688 e 734);
- atto di transazione Rogito notaio R. Ciurcina rep. n. 76800/5575 del 10.02.1992 tra il Comune di Moncalieri e la sig.ra Franca Ragagnin (F. 20 mappali nn. 325, 326, 689, 688 e 734);
  - che in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 della suddetta convenzione edilizia, il Comune di Moncalieri aveva determinato e richiesto con note inviate a tutti i proprietari del lotto 12 nei mesi di Aprile-Novembre 1992 il versamento pro-quota dei maggiori oneri espropriativi dovuti per complessivi € 121.208,63 (£ 234.692.638) ;
  - che, a seguito di approfondite ricerche d'archivio al fine di procedere con la denuncia alla Corte dei Conti in data 6.10.2008, il Settore Pianificazione Urbanistica aveva quantificato in complessive € 20.828,62 le somme effettivamente incassate dal lotto 12 ;
  - che l'Amministrazione Comunale, a seguito di prescrizione dei termini (artt. 2934-2963 C.C.), non è riuscita a recuperare i maggiori oneri espropriativi derivanti da contenziosi e/o da atti transattivi tra cui le somme sopra evidenziate afferenti il lotto 12 di Strada Maiole n. 33. In merito a quanto accaduto, l'Amministrazione Comunale, con nota del 6.10.2008 prot. N. 48704, ha trasmesso alla Corte dei Conti denuncia per presunto danno all'erario comunale per mancato recupero del conguaglio dei maggiori oneri espropriativi previsto nelle convenzioni edilizie relative gli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati sulle aree PEEP di Testona-Maiole e Santa Maria. In merito alla suddetta denuncia la Corte dei Conti con nota del 7.10.2009 prot. N. V2009/00730 ha comunicato l'archiviazione del procedimento ;
  - che sull'area riferita al lotto 12 sono stati edificati complessivamente numero 24 (ventiquattro) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e numero 24 (ventiquattro) autorimessè ceduti ai prezzi e secondo le modalità stabiliti dalla citata convenzione;
  - che l'area di pertinenza e sedime del condominio avente accesso da Strada Maiole n. 33 è quella meglio colorata in giallo nell'estratto di mappa in scala 1:1500, che visto firmato dai comparenti e da me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "-----" ed è posta fra le coerenze: -----;
  - ai signori ---- ---- in forza di scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ----- in data -----, repertorio numero -----, registrata a Torino - Atti Privati - il ---- al numero ----- trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino ----- ai numeri ----- sono state assegnate le unità immobiliari così descritte nella sopracitata scrittura:  
= al ---- (-----) alloggio con accesso dalla scala ----di -----, composto di -----, fra le coerenze: -----;



= al piano sotterraneo cantina, fra le coerenze: -----;

= al piano sotterraneo autorimessa privata, fra le coerenze: -----;

= al piano sotterraneo, altra autorimessa privata, fra le coerenze: -----;

il tutto distinto con la sigla ---- l'alloggio e la cantina e con i numeri ---- et ---- le autorimesse nel regolamento di condominio di cui infra e censito al Catasto Urbano di detto Comune, come segue:

Foglio --- - numero --- - subalterno --- - strada del --- - piano --- - scala ---- - zona censuaria --- - categoria ---- - classe --- - vani --- - rendita euro ----;

Foglio ---- - numero ---- - subalterno ---- - strada ---- - piano --- - zona censuaria --- - categoria ---- - classe ---- - metri quadrati ---- - rendita euro ----;

- ai signori -----;

.....

- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 numero 52, i proprietari, come sopra comparsi e costituiti, delle suddette entità immobiliari con riferimento alle entità immobiliari stesse dichiarano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto e che le intestazioni catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;

- che la suddetta area ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica protocollo numero ----- rilasciato dal Comune di Moncalieri in data ----- meglio infra citato e allegato;

- che il suddetto condominio è retto, unitamente al condominio di Strada Maiole n. 29 (lotto 13), dal regolamento con annesse tabelle millesimali e planimetrie, depositato con atto rogito ----- in data -----, registrato a Torino il ----- al numero -----. In particolare il predetto regolamento di condominio ripartisce le aree a suo tempo assegnate in diritto di superficie come segue :

- lotto 12, mapp.le n. 1491 di mq. 2.241 ;

- lotto 13, mapp.le n. 1492 di mq. 2.383;

- area comune tra i lotti 12-13, mapp.le n. 1493 di mq. 2.323 ;

- che la Legge 23 dicembre 1998 numero 448, articolo 31, commi da 45 a 50, stabilisce quanto segue:

*"I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, numero 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, numero 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima Legge numero 865 del 1971. Le domande di acquisto*



*pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.*

*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971, numero 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, numero 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della Legge 28 gennaio 1977, numero 10, alle seguenti condizioni:*

*a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della Legge numero 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;*

*b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.*

*La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.*

*Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% (sessanta per cento) di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, numero 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, numero 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.*

*Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.*

*E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.*

*Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, numero 549, e successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662”;*



- che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001, sono state fissate le modalità da seguire per dette cessioni ed è stato approvato lo schema della presente convenzione previsto dall'articolo 31, comma 46, della Legge 448/98;
- che con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010 sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 31 comma 48 della Legge numero 448/98, le modalità di calcolo per la quantificazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- che con deliberazione della Giunta Comunale numero 71 del 10 marzo 2011 sono stati determinati i valori complessivi delle indennità di esproprio per ogni singolo lotto edilizio ricadente nei P.E.E.P. Testona-Maiole-Santa Maria da applicare nel calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, stimati come stabilito al punto 10 del dispositivo della Delibera del Consiglio Comunale numero 73 del 13 luglio 2001 ed al punto 2) del dispositivo della successiva deliberazione del Commissario Straordinario numero 1 del 19 gennaio 2010, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale numero 107 del 29 novembre 1999 successivamente integrata con Delibera del Consiglio Comunale numero 77 del 29 maggio 2008;
- che la summenzionata Legge 448/98 ha stabilito che le convenzioni sostitutive per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà debbano avere una durata massima di 30 anni, calcolati a partire dalla data della convenzione originaria. Pertanto, in riferimento alla predetta convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, gli anni trascorsi dalla data di stipulazione della convenzione originaria eccedono i trenta anni (sono decorsi trenta anni alla data 15.03.2012) per cui, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e Politiche Abitative nella nota protocollo n. 1420 del 22.09.2003, con il presente atto di compravendita, in riferimento ai proprietari riportati nel presente atto facenti parte del lotto 12, si darà corso alla cessione in piena proprietà dell'area a suo tempo concessa in diritto di superficie ed alla soppressione di tutti i vincoli previsti dalla convenzione originaria rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari;
- che il signor -----, in qualità di proprietario per una quota indivisa pari ad ----- delle



unità immobiliari distinte con i numeri identificativi ----, ---- et ---- con ricevuta di quietanza numero ----- del ----- rilasciata da ----- a favore del Comune di Moncalieri ha versato il corrispettivo richiesto dal Comune stesso con propria nota protocollo numero ---- del ----- pari ad Euro ---- (-----);

- che il signor -----, in qualità di proprietario per una quota indivisa pari ad ----- delle unità immobiliari distinte con i numeri identificativi ---- et ---- mediante bonifico bancario eseguito in data ----- numero CRO ----- tramite ----- a favore del beneficiario Tesoreria Comunale del Comune di Moncalieri ha versato il corrispettivo richiesto dal Comune stesso con propria nota protocollo numero ---- del ----- pari ad Euro ----- (-----);

- che il sig. ....

### TUTTO CIO' PREMESSO

e approvato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Articolo 1 – Cessione proprietà pro quota dell'area**

La CITTA' DI MONCALIERI, come sopra rappresentata, cede ai signori del lotto 12 -----, che accettano ed acquistano, la proprietà dell'area indicata in premessa, quale risulta graficamente rappresentata nell'estratto di mappa come sopra detto allegato, costituente pertinenza e sedime del fabbricato avente accesso da Strada Maiole n. 33 e censita a Catasto Terreni del Comune Censuario di Moncalieri, sezione Moncalieri, come segue:

- Foglio ---- - numero ---- - fabbricato da accertare di ettari ---- (are -----) – lotto 12 ;

- Foglio ---- - numero ---- - di ettari ---- (are -----) area comune ed in proprietà indivisa tra i lotti 12 e 13;

-fra le coerenze: -----;

area di insidenza del fabbricato di cui al lotto 12 (strada Maiole n. 33) censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio ---- - numero ---- - subalterni dall'---- al ----- compreso rispettivamente per le seguenti quote millesimali, che con riferimento al regolamento di condominio come sopra detto depositato risultano pari a:

- millesimi --- (----) per l'alloggio, millesimi ---- (---) per l'autorimessa --- e millesimi ---- (---) per l'autorimessa ---- e pertanto per complessivi millesimi --- (-----) i signori -----;

- millesimi -- (-----) per l'alloggio e millesimi -- (-----) per l'autorimessa e pertanto per complessivi millesimi ---- (-----) i signori -----;

area comune ed in proprietà indivisa dei fabbricati di cui ai lotti 12 e 13 .....



Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 45 e comma 47 della Legge 448/98, il diritto di superficie costituito con la succitata convenzione edilizia rogito notaio Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892 e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il ----- ai numeri -----, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, relativamente alle unità immobiliari del lotto 12 costituite da alloggi con pertinenti cantine e locali ad uso autorimessa distinte con i numeri di identificazione ----- (gli alloggi con annesse cantine) e ----- (le autorimesse) in premessa indicate e meglio descritte, successivamente trasferite ai qui comparsi e costituiti signori ----- in forza dei titoli meglio sopra citati, viene trasformato in diritto di piena proprietà.

### **Articolo 2 – Soppressione obblighi convenzionali**

La CITTA' DI MONCALIERI ed i signori del lotto 12 ----- con il presente atto di compravendita, redatto relativamente e limitatamente alle unità immobiliari di proprietà dei medesimi e come sopra meglio descritte, dichiarano risolte a tutti gli effetti le obbligazioni di cui agli articoli della convenzione originaria, come trasferite agli acquirenti in forza dei titoli meglio sopra citati, con esonero per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, in conseguenza alla presente compravendita, le parti dichiarano soppressi tutti i vincoli previsti dalla convenzione edilizia originaria rogito Felice ROSSI rep. N. 6348/1471 del 15.03.1982, registrata a Torino il 22.03.1982 al n. 12892, stipulata tra il Comune di Moncalieri e l'Impresa di Costruzione Rosso geom. Francesco e Figli Spa in data 15.03.1982, compresi quelli relativi ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione delle unità immobiliari.

### **Articolo 3 – Corrispettivo per la cessione in proprietà pro – quota**

Ciascuna delle parti da me notaio richiamate sulle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara per quanto possa occorrere che per il presente atto non ci si è avvalsi dell'opera di mediatori e che il corrispettivo per la cessione di cui all'articolo 1, determinato a cura del Servizio Pianificazione Urbanistica della Città di Moncalieri secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 48, della Legge 23 dicembre 1998 numero 448 è stato versato con le modalità meglio in premessa specificate.

Per tutte le suddette somme la Città di Moncalieri, come sopra rappresentata, rilascia quietanza nella forma più ampia, e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale con ampio



scarico da ogni responsabilità per il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari.

#### **Articolo 4 – Trascrizione dell'atto**

Il presente atto è trascritto nei Registri Immobiliari a cura e a spese dei signori del lotto 12 ----- o successivi aventi causa.

#### **Articolo 5 – Varie e fiscali**

Tutte le spese inerenti il presente atto così come la registrazione e la trascrizione sono a carico dei proprietari dei suddetti alloggi e relative pertinenze i quali invocano ogni beneficio applicabile.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 comma 81 della Legge 28 dicembre 1995 numero 549 nel testo sostituito dall'articolo 3 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa e non si considera, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto operazione svolta nell'esercizio di attività commerciali.

Si autorizza, a favore della parte cessionaria, la voltura catastale e la trascrizione immobiliare del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 2.

#### **Articolo 6 - Disposizioni fiscali ed urbanistiche**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, le parti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica numero --- --- rilasciato in data ----- dal Comune di Moncalieri che si allega al presente atto sotto la lettera "----", e che, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;

- che non è stata fino ad oggi trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Sempre ai sensi della vigente normativa in materia urbanistico ed edilizia, per quanto possa occorrere, le parti, come sopra comparse e costituite, dichiarano e garantiscono che la costruzione dell'edificio compendiate i locali oggetto del presente atto risulta effettuata nell'osservanza della concessioni edilizie numero ----- e numero ----- in data ----- e successive varianti numeri ----- in data -----, ed autorizzazioni edilizie numeri ----- in data ----- a cui ha fatto seguito autorizzazione di abitabilità in data ----- e ne garantiscono la regolarità edilizia; in particolare i signori ----- dichiarano inoltre che relativamente alle rispettive unità immobiliari in oggetto non sono state successivamente effettuate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto licenza o concessione o autorizzazione e ne garantiscono quindi la regolarità edilizia anche dal punto di vista amministrativo.



#### **Articolo 7 - Rinvio a norme di legge**

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle legge statali e regionali ed ai regolamenti vigenti in materia, e in particolare alle Leggi 17 agosto 1942 numero 1150, 28 gennaio 1977 numero 10, 22 ottobre 1971 numero 865, 5 agosto 1978 numero 457, 17 febbraio 1992 numero 179, 4 dicembre 1993 numero 493, 23 dicembre 1998 numero 448, nonchè alla Legge Regionale 5 dicembre 1977 numero 56 e successive modifiche ed integrazioni.



**IL PRESIDENTE**

F.to MONTAGNA PAOLO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to PAVIA FAUSTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

120 DIC. 2012

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il \_\_\_\_\_  
e per 15 giorni consecutivi.

118 DIC. 2012

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to PAVIA FAUSTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

118 DIC. 2012

li, \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F. Pavia*

**COMUNICAZIONE**

Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell'affissione all'Albo Pretorio con elenco n. \_\_\_\_\_  
ricevuto il \_\_\_\_\_ e al Prefetto con elenco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to PAVIA FAUSTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in  
data \_\_\_\_\_ dopo il decimo  
giorno dalla pubblicazione.

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**





